FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO IIIª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 017/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30 settembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/REGGIO CALABRIA DEL 6.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 9.09.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Reggio Calabria di Reggio Calabria, riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00. Conferma per il resto la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI €1.000,00,
- OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROCCELLA CALCIO/REGGIO CALABRIA DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)

La C.S.A respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Reggio Calabria di Reggio Calabria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROBERTO ASSENZIO CANDELORO SEGUITO GARA SARNESE 1926/NOTO DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Noto di Noto (Siracusa), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Roberto Assenzio Candeloro a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. COZZA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/LEONFORTESE DEL 20.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Cozza Francesco, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. CITTA' DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VINDIGNI FRANCESCO SEGUITO GARA FRATTESE/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 20.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Siracusa di Siracusa (SR), sentito l'assistente arbitro sig. Francesco Bruni, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Vindigni Francesco a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 30 settembre 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio